

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che sono stati inclusi dal Consiglio nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (Allegato V)

(2009/C 315/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 ⁽¹⁾.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi che figurano nell'elenco summenzionato soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007 del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, e di conseguenza essi sono stati inclusi nell'allegato V di tale regolamento. Il regolamento prevede che siano congelati tutti i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, alle entità o agli organismi in questione e che nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione degli stessi direttamente o indirettamente o utilizzato a loro beneficio.

Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articoli 7 e 8 del regolamento).

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si attira inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di impugnare il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 263, commi 4 e 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.